ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
***"ANTONIO PACINOTTI"***
Codice Meccanografico FGRI020004 - Codice Fiscale 80004340719
pec fgri020004@pec.istruzione.it - e-mail fgri020004@istruzione.it - sito www.pacinottifoggia.edu.it
Sede Centrale - Via Mario Natola n°12 - 71122 Foggia - tel. 0881/611428 - fax 0881/611424

CIRC. N. 13

Foggia, data protocollo

Al personale docente Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE - PRECISAZIONI

Preliminarmente si fa presente che l'art. 38, c. 9 del CCNL 2007 e successive modifiche prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporanee e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate dalle terapie. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, appare necessario soffermarsi sul significato dei termini di patologia grave, terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante che la grave patologia comporta.
Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di due requisiti essenziali che devono coesistere ed essere valutati contestualmente:
- **Che si tratti di gravi patologie, debitamente certificate come tali da ASL o da una struttura convenzionata;**
- **Che l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch'esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;**

Nello specifico quindi, i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque:
- Periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es. giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- Periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate).

Tali periodi sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall'art. 55 septies, c.5 del D. Lgs. 165/2001.
In conclusione quindi, **sono necessarie sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) sia una successiva certificazione (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia**. Deve essere indicato chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all'art. 17, c.9, la certificazione medica deve specificare che si tratta di "grave patologia" ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.
In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione "gravi patologie" la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
***"ANTONIO PACINOTTI"***
Codice Meccanografico FGRI020004 - Codice Fiscale 80004340719
pec fgri020004@pec.istruzione.it - e-mail fgri020004@istruzione.it - sito www.pacinottifoggia.edu.it
Sede Centrale - Via Mario Natola n°12 - 71122 Foggia - tel. 0881/611428 - fax 0881/611424

certificata dalla componente ASL. Se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla grave patologia che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell'art. 17, c. 9 fermo restando che per completezza, il dipendente dovrà consegnare alla scuola la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia

Si rappresenta infine che, in caso di assenza prolungata per grave patologia, il dirigente può richiedere d'ufficio una visita medico collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n.171 allorché le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

L'ufficio di segreteria è pertanto chiamato a verificare l'esattezza della documentazione agli atti della scuola, necessaria affinché possano essere riconosciuti e garantiti i benefici di cui al CCNL agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
*Prof. Nicandro Rago*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993